INAIL
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Ufficio pianificazione,
norme e relazioni
sindacali

Classificazione di DCRU
Processo: Normativo
Macroattività: analisi delle fonti normative
Tipologia: lettera istruzioni
Fascicolo: permessi
Sottofascicolo: anno 2021

A tutte le Strutture centrali e territoriali

Oggetto: Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici dei professionisti medici.

Si comunica che a decorrere dal mese di dicembre 2020, è stata adeguata la procedura informatizzata al fine di consentire al personale dell'Area medica di fruire del permesso "*Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici*", introdotto dall'art. 99 del CCNL dell'Area Funzioni centrali 9 marzo 2020, per i professionisti medici.
Si illustrano, di seguito, le modalità di utilizzo.

I permessi per l'espletamento di visite e prestazioni specialistiche o esami diagnostici sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

In caso di fruizione ad ore:

- sono incompatibili con l'utilizzo, nella medesima giornata, delle altre tipologie di permessi fruibili a ore, previsti dalla legge e dal CCNL in esame, nonché con le ore eccedenti eventualmente disponibili;
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
- ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente a una intera giornata lavorativa;
- sono compatibili con le disposizioni relative alla flessibilità dell'orario di lavoro[1]. È possibile, pertanto, nella giornata di fruizione del permesso in questione, posticipare l'entrata rispetto all'ordinario orario di lavoro o anticipare l'uscita rispetto al numero di ore da lavorare nella specifica giornata. Ne deriva che il recupero dell'eventuale "debito orario", determinato dalla flessibilità oraria, avviene anche nelle giornate di fruizione dei permessi in questione, fermo restando che i dipendenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare effettivamente la propria attività lavorativa per almeno la metà dell'orario ordinario giornaliero. Si

[1] Vademecum nuovo sistema orario personale Medico;

P.LE GIULIO PASTORE, 6 - 00144 ROMA - TEL. 0654872901 - FAX 0654872863
dcrisorseumane@inail.it • dcrisorseumane@postacert.inail.it
PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589

sottolinea a riguardo che non è assolutamente consentito assentarsi per l'intera giornata cumulando i permessi in questione con la fruizione "ore eccedenti".

In caso di fruizione a intera giornata:

- l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del professionista medico viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza;
- l'assenza giornaliera è sottoposta alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia (art. 71 d.l. n. 112/2008).

Modalità di fruizione

Il professionista medico che intenda assentarsi dovrà utilizzare la **causale 089**, non disponibile nella lista delle causali da orologio, ma gestibile tramite procedura "self service del dipendente".

Pertanto, in caso di fruizione ad ore, in entrata o in uscita, il personale interessato dovrà timbrare senza digitare alcuna causale, salvo poi sistemare la timbratura, inserendo, tramite la predetta procedura, la relativa causale, allegando altresì la necessaria documentazione medica.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal professionista medico nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L'assenza per i permessi è giustificata mediante la certificazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. E' esclusa, quindi, l'autocertificazione. L'attestazione deve essere inoltrata alla struttura di appartenenza dal dipendente tramite la procedura self service.

Nel caso di professionisti medici che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi intervalli di tempo, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I lavoratori interessati devono produrre tale certificazione alla struttura di appartenenza prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto.
A tale certificazione dovranno poi fare seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste nei menzionati cicli o calendari e che la prestazione è somministrata in tale predetto ambito.

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, l'assenza è imputata a malattia e giustificata con:
a) attestazione di malattia del medico curante trasmessa alla struttura di appartenenza secondo le modalità già in uso;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Nell'ipotesi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o
delle terapie, l'assenza si giustifica con l'attestazione indicata al precedente punto b).

Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire, per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, degli altri istituti disciplinati dal contratto quali: permessi brevi a recupero, permessi per motivi familiari e personali e ore eccedenti eventualmente disponibili.

Si rappresenta che, con l'entrata in produzione della causale 089, la causale 005 potrà essere utilizzata dal personale esclusivamente nell'ipotesi in cui, in costanza di attività lavorativa, a causa di un malore abbia necessità di uscire anticipatamente.

°
° °

La presente comunicazione viene notificata dallo scrivente a tutto il personale interessato, tramite la procedura "Pubblicazione atti", ai sensi della circolare n. 80/2008.

Il Direttore Centrale

Dott. Giuseppe Mazzetti

Firmatario: GIUSEPPE MAZZE

MotivoDocumento firmato perc

30/03/2021 11:51:10 CEST